

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 698

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONI, BELARDI MERLO ERIASE, BERNARDINI, TONI,
LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, CONCHIGLIA CA-
LASSO CRISTINA, SARTI, GIURA LONGO, BELLOCCHIO,
FURIA, DI CORATO, ZOPPETTI**

Presentata il 10 ottobre 1979

Esonero a favore dei pensionati percipienti soltanto redditi da pensione dall'obbligo della presentazione dei modelli 101 e nuove procedure in materia per l'INPS e per gli altri enti pubblici erogatori di pensioni

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge si propone di eliminare l'obbligo della presentazione del mod. 101 da parte dei pensionati dell'INPS e degli altri Enti pubblici che pur usufruendo di pensione soggetta all'IRPEF non siano tenuti per altro titolo a presentare la dichiarazione dei redditi.

Allo stato attuale della legislazione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro che nell'anno di riferimento:

non hanno avuto alcun reddito;

hanno conseguito soltanto redditi fondiari (terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a lire 360.000;

hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente (stipendi, salari, pensioni, ecc.) anche se da più datori di lavoro o da enti e istituti erogatori, per un ammontare complessivo non superiore a lire 1.380.000 in quanto almeno sino a quel reddito corrisponde la somma delle detrazioni di imposta (per coloro il cui reddito complessivo è inferiore a lire 2.000.000, l'ammontare in esenzione sale a lire 1.620.000).

Infine, non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione nel caso che i redditi conseguiti siano esenti dall'IRPEF e dall'ILOR (quali, ad esempio, gli interessi sui titoli del debito pubblico e

dei buoni postali) o siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (quali, ad esempio, gli interessi, i premi e gli altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni, nonché quelli di conto corrente, sui debiti bancari e postali).

Le ritenute operate dai datori di lavoro e dagli enti o istituti erogatori, sui salari, stipendi e pensioni sono a titolo di acconto di imposta.

Come abbiamo veduto il percipiente, anche se titolare del solo reddito di lavoro, è tenuto alla dichiarazione in quanto il proprio reddito superi lire 1.380.000 o lire 1.620.000.

La dichiarazione dei redditi normale (mod. 740) è sostituita dalla presentazione del mod. 101 allorché il contribuente ha percepito soltanto reddito di lavoro dipendente o pensione. Dispone in questo senso l'articolo 1, quarto comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Questa formalità sostitutiva, inizialmente non prevista nel progetto della riforma tributaria, fu introdotta dal Parlamento allo scopo (solo poi parzialmente raggiunto) di ridurre gli oneri e le formalità per questi contribuenti.

Discendono da questa norma a loro volta gli obblighi per i datori di lavoro, gli enti e istituti erogatori di pensione (sostituti d'imposta) della predisposizione dei modelli 101, della loro consegna entro termini stabiliti ai percipienti (sostituiti di imposta) i quali ultimi debbono completarli, sottoscriverli e presentarli agli uffici distrettuali delle imposte competenti. Sono anche stabilite penalità per la omissione della presentazione dei modelli 101 o per la loro incompleta o inesatta compilazione.

Si tratta di milioni di contribuenti che da soli hanno concorso in maniera rilevante ad estendere la platea tributaria. Solo per i pensionati INPS il numero, sulla scorta di valutazioni di massima, si aggira attorno a 3 milioni. Di questi, oltre la metà usufruisce del solo reddito di pensione.

Avendo riguardo al gettito, la presentazione di modelli 101 nulla muta per

tutti coloro che usufruiscono del solo reddito di lavoro dipendente e di pensione, essendo l'imposta interamente ritenuta dal sostituto al momento della corresponsione del salario, stipendio o pensione, con conguaglio a fine anno.

Da questo punto di vista dunque la presentazione dei modelli 101 è del tutto inutile. Devesi perciò concludere che il legislatore nel fare obbligo a queste categorie di contribuenti di presentare il modello 101 abbia introdotto questa formalità al solo scopo, del resto in gran parte superfluo, di cautela fiscale.

Inoltre, l'intenzione del legislatore che perseguiva il fine di agevolare i lavoratori negli adempimenti fiscali, nei fatti è stata tutt'altro che raggiunta, in particolare per quanto riguarda i pensionati. Il fatto che anche quest'anno il Parlamento abbia dovuto prorogare i termini per la presentazione dei modelli 101, rilasciati dall'INPS, dimostra che non si è in grado di assicurare gli adempimenti necessari che consentano ai pensionati di soddisfare all'obbligo di legge. Tutto ciò crea disagi di ogni genere a carico dei pensionati stessi per i quali questa formalità anziché agevolativa è divenuta fonte di preoccupazione, perdita di tempo e ansie, insieme al rischio di incorrere in sanzioni fuori luogo.

Quando si pone la necessità della lotta all'evasione, nell'attuale condizione della amministrazione finanziaria, occorre concentrare ogni sforzo su obiettivi in cui, è ormai acquisito, si manifesta la gran parte del fenomeno che non è certamente attribuibile ai redditi da pensione.

Al contrario, l'accumularsi negli uffici finanziari della documentazione (mod. 101) non serve a riconoscere e combattere i reali evasori, anzi determina un inutile appesantimento della macchina burocratica distraendola dal vero obiettivo. Né è da tacere il fatto che per l'anno 1978 il solo INPS, onde adempiere alle operazioni relative al rilascio dei modelli 101, ha caricato sulle gestioni previdenziali un costo che è stato valutato in quasi 3 miliardi. In conclusione, la presente proposta di legge vuole abrogare una norma

che non ha retto alla prova dei fatti e che anzi si è dimostrata dannosa ed inutile, e recuperare perciò l'intenzione che aveva mosso il legislatore, e cioè quella di semplificare le formalità per la grande massa dei contribuenti pensionati.

Mossi da questa intenzione, sottoponiamo all'approvazione dei colleghi la presente proposta di legge che si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede che i titolari di pensione a carico dell'INPS e di altri Enti pubblici, che non possiedono altri redditi rilevanti ai fini della determinazione del reddito complessivo e quindi dell'obbligo della dichiarazione, siano esonerati, oltreché dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche da quello della presentazione del mod. 101.

Correlativamente l'articolo 2 prevede l'autorizzazione per l'INPS e gli altri Enti pubblici erogatori di pensione, a rilasciare ai pensionati amministrati certificazioni attestanti l'ammontare delle somme erogate utilizzando apposito modulo predisposto dagli istituti medesimi, sostitutivo a tutti gli effetti del mod. 101. Tale semplificazione è resa necessaria in considerazione della vastissima platea di soggetti amministrati (il solo INPS ne ha circa 12 milioni). Sotto questo profilo la proposta di legge si inserisce nel quadro dei provvedimenti semplificativi assunti nei confronti dell'INPS in materia di adempimenti allo stesso derivanti dalla riforma dell'imposizione diretta. A riguardo si richiamano la legge 23 febbraio 1978, n. 38, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1978, n. 485.

La proposta di legge che, come abbiamo veduto, semplifica gli adempimenti dei

pensionati e degli Istituti ed Enti pubblici erogatori, assicura, attraverso idonee procedure l'esatta riscossione delle somme dovute all'amministrazione finanziaria, nonché la disponibilità da parte di quest'ultima dei dati ed elementi rilevanti ai fini dell'azione accertatrice. A questo si provvede con l'articolo 3. Invero se da una parte i pensionati, che non possiedono altri redditi, vengono esonerati dalla presentazione del mod. 101, dall'altra il sistema della ritenuta alla fonte ed il relativo conguaglio annuale permette di determinare con esattezza l'ammontare dell'imposta dovuta nel caso di specie, sicché ciò che viene trattenuto e versato dal sostituto d'imposta corrisponde esattamente all'imposta dovuta dal percettore del reddito. L'eventuale svolgimento dell'azione accertatrice viene ad ogni modo garantito dalla possibilità per l'amministrazione finanziaria di acquisire le notizie utili direttamente dagli Enti erogatori (obbligo di fornire annualmente l'elenco nominativo dei pensionati per i quali si è operato nell'anno precedente come sostituto d'imposta, ecc.) sulla scorta di normativa affidata al Ministro delle finanze, sentiti gli Enti interessati.

I proponenti sono consapevoli della diversificazione e pluralità degli Enti pubblici erogatori di pensioni.

Per questo può rendersi necessaria una gradualità nell'applicazione della legge proposta partendo dai casi di maggiore urgenza come quelli in cui si sono venuti a trovare i pensionati dell'INPS.

L'esame ed il confronto parlamentare sulla proposta di legge consentiranno i necessari chiarimenti.

L'articolo 4 - entrata in vigore della legge - è rituale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto presidenziale.

ART. 2.

In deroga all'articolo 3, primo comma, e all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati, per le pensioni erogate a far tempo dal 1° gennaio 1979, ad attestare ai pensionati l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate annualmente mediante dichiarazione rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto ed enti medesimi, che sostituisce a tutti gli effetti il mod. 101.

ART. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro delle finanze, sentiti l'INPS e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi alla amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati per i quali sono state operate le ritenute, comprensivo dei dati considerati necessari.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.